

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 370-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) del Senato della Repubblica nella seduta del 29 luglio 1981 (V. Stampato n. 370)

modificato dall'VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 20 gennaio 1982 (V. Stampato n. 2793)

d'iniziativa del senatore FAEDO

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 gennaio 1982

Provvedimenti a favore delle facoltà di economia e commercio e di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Pisa

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Gli articoli 5 e 10 della legge 3 giugno 1955, n. 504, sono abrogati.

La facoltà di economia e commercio e la sua sezione di lingue e letterature straniere (divenuta facoltà di lingue e letterature straniere con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, n. 823) dell'Università di Pisa sono, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge citata, statali a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità, indipendentemente dalle vicende della convenzione di cui all'articolo 10 della legge medesima.

Art. 2.

Per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1 della presente legge il personale docente che ha prestato o presta servizio presso le facoltà indicate nello stesso articolo 1, è inquadrato, a decorrere dalla medesima data della statizzazione, nelle corrispondenti qualifiche del personale non di ruolo delle università statali per il periodo di servizio effettivamente prestato.

La regolarizzazione delle posizioni previdenziali ed assistenziali del personale inquadrato ai sensi del precedente comma ha luogo con le modalità ed i criteri previsti dalle norme in vigore.

Nei confronti dei medesimi trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; a quest'ultimo fine, nei confronti di coloro i quali avranno superato il giudizio di idoneità saranno applicate le disposizioni contenute nell'articolo 112 del medesimo decreto.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Soppresso.

Soppresso.

Nei confronti del personale docente che ha prestato o presta servizio presso le facoltà indicate nel precedente articolo 1 trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; a quest'ultimo fine, nei confronti di coloro i quali avranno superato il giudizio di idoneità saranno applicate le disposizioni contenute nell'articolo 112 del medesimo decreto.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.758 milioni a tutto l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 4123 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.758 milioni a tutto l'anno finanziario 1981, si provvede a carico del capitolo n. 4123 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il medesimo anno finanziario.

All'onere relativo all'anno 1982, valutato in lire 300 milioni, si provvede mediante riduzione dello stesso capitolo n. 4123 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario 1982.

Identico.